



# COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila



PROT N. 2462 DEL 29.05.2021

## ORDINANZA N 13 DEL 29.05.2021

### Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

#### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

**CONSTATATO CHE**, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**RITENUTO** sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 Co.6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m. Che testualmente recita "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, Omissis..."

**ATTESO CHE** il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

#### PRESO ATTO

- Della nota della Prefettura di L'Aquila n 29228 del 20.05.2020
- Della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2021 (Dipartimento della Protezione Civile) con la quale si dà inizio alla campagna Antincendio Boschivo 2021 dal 15 giugno con termine il 30 settembre.

#### VISTO

- la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"
- il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;



# COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila



- il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- il T.U.L.P.S.;
- il T.U.EE.LL 267/2000;

## ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. sul territorio comunale extraurbano insistente nelle zone della Vallelonga, Valle di Amplero e Valle Canale, ad eccezione dei punti fuoco presso Chiesetta di Sant'Antonio Abate e Chiesetta Alpina, a partire dal 15 giugno e fino al 30 settembre 2021, il divieto di:

- Accensione di fuochi con qualsiasi finalità;
- Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;
- Esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- Sosta e/o di parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca.

2. l'estensione del divieto del divieto su tutto il territorio comunale, urbano ed extraurbano, di bruciatura delle stoppie, dei residui vegetali, dei residui dello sfalcio, della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

## DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione ai comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al Prefetto, al Questore, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila ed al Centro Operativo Regionale presso la Regione Abruzzo al fine di impartire gli opportuni provvedimenti di competenza.

Collelongo, 29.05.2021

IL SINDACO  
Dr.ssa Rosanna Salucci